



Consortium des Communes
de la Vallée d'Aoste
Bassin de la Doire Baltée (BIM).
Organisme gouvernemental
du service hydrique intégré (EGA).

Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA (I)
Tel. +39 0165 361018
info@bimvda.it
protocollo@pec.bimvda.it
www.bimvda.it

Conorzio dei Comuni
della Valle d'Aosta
Bacino Imbrifero Montano (BIM).
Ente di governo d'ambito
del Servizio Idrico Integrato (EGA).

PROPOSTA DI LEGGE n. 1056

d'iniziativa del deputato NAZARIO PAGANO

Modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico
integrato

Presentata il 29 marzo 2023

e

PROPOSTA DI LEGGE n. 1133

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTEMAGNI, MOLINARI, BENVENUTO, BOF, PIZZIMENTI, ZINZI,
BAGNAI, CAVANDOLI, LAZZARINI, PIERRO

Modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del
servizio idrico integrato

Presentata il 3 maggio 2023

RELAZIONE ING. CRETON JOEL

PRESIDENTE DELL'EGATO VALLE D'AOSTA

PER L'AUDIZIONE IN

COMMISSIONE AMBIENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

11 aprile 2024

Sommario

1. COSTITUZIONE EGATO E ENTE GOVERNO AMBITO (BIM).....	3
1.1. Il bacino imbrifero montano (BIM): inquadramento generale.....	3
1.2. Il BIM quale di Ente di Governo d'Ambito (EGATO).....	4
1.2.1. ATO Servizio Idrico Integrato.....	4
2. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE	7
3. PRESA IN CARICO INFRASTRUTTURE E GESTIONE (BIM).....	10
4. CRITICITA' E INTERVENTI SETTORE IDROPOTABILE.....	21
1.3. Strumenti di programmazione	21
1.4. Fonti di finanziamento.....	22
1.4.1. Mutuo Cassa depositi e prestiti.....	22
1.4.2. Interventi per fronteggiare la carenza di risorse idriche 2022 - 2023	24
1.4.3. Finanziamenti con fondi BIM.....	25
1.4.4. Verifica di coerenza con Il Piano D'ambito	26
5. GESTIONI SALVAGUARDATE	26
1.5. Iter per la dichiarazione di salvaguardia.....	28
1.5.1. Conclusione dell'iter.....	29
6. POSSIBILI RICADUTE DERIVANTI DALLA MODIFICA ALL'ARTICOLO 147 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.....	30
1.6. PROPOSTA DI LEGGE n. 1056.....	30
1.6.1. Quadro giuridico	30
1.6.2. Esame della PROPOSTA DI LEGGE.....	31
1.1. PROPOSTA DI LEGGE n. 1133.....	33

1. COSTITUZIONE EGATO E ENTE GOVERNO AMBITO (BIM)

1.1. *Il bacino imbrifero montano (BIM): inquadramento generale*

L'acronimo B.I.M. sta a significare: Bacino Imbrifero Montano, in senso fisico per Bacino imbrifero si intende un'area che raccoglie e invia acque sorgive o atmosferiche ad un corso d'acqua; la Dora Baltea è il corso d'acqua che denomina il nostro Bacino Imbrifero.

Il bacino della Dora Baltea ha una


superficie complessiva di circa 3.930 km² (6% della superficie del bacino del Po) di cui il 90% in ambito montano. Le aree glaciali occupano complessivamente 237 km². Il corso d'acqua ha origine con i suoi due rami, Dora di Veny e Dora di Ferret, dai ghiacciai del Monte Bianco. Dalla confluenza delle due Dore alla foce in Po ha una lunghezza di circa 152 km. Il tracciato è inizialmente diretto da nordovest a sud-est, poco prima di Aosta assume andamento ovest-est fino a Saint-Vincent, dove assume la direzione sud-est, che mantiene fino alla confluenza.

Il BIM è un Ente Pubblico formato dai Comuni che si sono consorziati per utilizzare a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni i proventi derivanti dai sovracanonici sulla produzione di energia idroelettrica.

La legislazione aveva già elaborato la sistemazione scientifica dei bacini idrografici istituendo un compenso per i Comuni a ridosso dei corsi d'acqua o comunque dal punto di presa fino al punto della restituzione di una derivazione per la produzione di energia elettrica (Comuni rivieraschi) ma ciò non bastava per il fatto che tale compenso non era sufficiente a risarcire tutta la sottrazione di ricchezza che interessava non solo i Comuni Rivieraschi ma anche gli altri Comuni presenti nella zona di raccolta delle acque, comunque indirettamente coinvolti e partecipi nel processo di produzione della risorsa idrica.

Perciò il **27 dicembre 1953** con la legge numero **959** vennero istituiti nel territorio nazionale i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano (BIM), ovvero enti "sovracomunali" per dare facoltà agli amministratori pubblici locali di ottenere tramite i sovracanonici risorse finanziarie da impiegare a scopi di sviluppo sociale ed economico delle popolazioni del territorio secondo propri criteri di giudizio e proprie valutazioni di priorità.

Il BIM gode di propria autonomia finanziaria e statutaria.



Svolge le attività e persegue lo scopo affidatogli dalla legge 27 dicembre 1953 n. 959: “favorire lo sviluppo economico sociale delle popolazioni o per l'esecuzione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato”.

1.2. Il BIM quale di Ente di Governo d'Ambito (EGATO)

1.2.1. ATO Servizio Idrico Integrato

Gli ATO Acqua sono stati originariamente istituiti a seguito della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*" che ha riorganizzato i servizi idrici aggregando sotto un'unica autorità (l'Autorità d'ambito) i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi, ivi comprese le relative tariffe.

L'Autorità d'Ambito che opera nel territorio di ciascun ATO ha lo scopo di garantire un ottimale approvvigionamento d'acqua potabile, privilegiando la qualità ma anche salvaguardando le risorse idriche nel rispetto dell'ambiente, inoltre tutela il consumatore, stante il regime di monopolio in cui operano i gestori del "Servizio idrico integrato": (captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua, collettamento e depurazione delle acque reflue).

Il Legislatore, con il **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale", definiva le Autorità d'ambito come segue (articolo 148):

1. “1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.

A seguito delle criticità evidenziate dalla presenza di 7 sotto ambiti all'interno dell'ATO Valle d'Aosta e della difficoltà di pervenire alla definizione di un assetto definitivo del servizio idrico, nel corso del 2021 è stato avviato un confronto serrato tra enti locali e Regione.

Nella nostra Regione le disposizioni normative facevano riferimento alla **legge regionale 8 settembre 1999, n. 27**: "*Disciplina dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato*", la quale aveva individuato tre soggetti titolari in vario modo di competenze e funzioni nell'ambito del Servizio Idrico Integrato: la Regione, il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.), i Comuni.

L'art. 3 (Esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato) prevedeva che:

- il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, coordinando e indirizzando le attività dei Comuni per l'esercizio delle funzioni,
- i Comuni costituiti in forma associata per sotto-ambiti territoriali omogenei, nelle forme e nei modi indicati dalla l.r. 54/1998, organizzano il servizio idrico integrato, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. (art. 2).

La **Legge regionale 18 aprile 2008, n. 13**: “Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici”, all'articolo 2 - (Istituzione dei sotto-ambiti territoriali omogenei per la riorganizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27) - stabiliva che:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni costituiscono, nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), i sotto-ambiti territoriali, di seguito denominati sub-Ato, per l'organizzazione del servizio idrico integrato, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della l.r. 27/1999.
2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta sottoscrizione degli atti di costituzione dei sub-Ato, il Consorzio Bacino Imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) provvede alla loro delimitazione definitiva, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della l.r. 27/1999.
3. Nella fase di costituzione dei sub-Ato, i Comuni restano aggregati nei sub-Ato individuati in via transitoria nelle disposizioni di attuazione del servizio idrico integrato di cui all'allegato E del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale in data 8 febbraio 2006, n. 1788/XII.

Tali disposizioni tuttavia hanno evidenziato notevoli difficoltà nella loro attuazione a causa della complessità via via maggiore delle disposizioni nazionali nonché della regolazione tecnica che ha caratterizzato il settore.

Queste difficoltà hanno spinto la Regione e gli enti locali ad un confronto importante nel corso del 2021 al termine del quale si è deciso l'avvio di una riorganizzazione del settore che è tutt'ora in via di completamento.

Nel corso del 2021 è stata avviata la modificazione all'assetto organizzativo del BIM quale Ente di governo d'ambito (EGA) che ha avuto il suo riferimento nella **Legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37** (*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.*), la quale ha previsto all'art. 15 (*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27*) l'individuazione di un unico ente di governo d'ambito nel BIM a cui i 74 Comuni devono obbligatoriamente aderire.

Tale percorso di rinnovazione normativa si è perfezionato con l'approvazione della **legge regionale 30 maggio 2022, n. 7** (*Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.*).

La riforma riguarda in particolare i seguenti aspetti e nello specifico:

- ruolo di pianificazione della risorsa idrica generale riservato all'Amministrazione regionale;
- assicurare la tutela delle risorse idriche nel prioritario soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione,
- garantire i principi di efficacia, efficienza ed economicità nell'uso della risorsa idrica,
- conseguire adeguati livelli tariffari,
- individuare l'ambito territoriale ottimale e garantire il principio di unicità di gestione del servizio in un ambito territoriale ottimale, che comprende l'intera Regione,
- individuare il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), quale EGA,
- l'EGA, per l'attuazione del servizio idrico integrato utilizza le risorse a sua disposizione nell'ambito del fondo comune consorziale costituito dai sovracanonici idroelettrici.

La nuova legge regionale 7/2022 apporta modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), e precisa che il BIM è un ente locale che esercita le funzioni attribuitegli per promuovere il progresso socio-economico della popolazione valdostana e quelle ulteriori a esso attribuite, comprese quelle relative al servizio idrico integrato. Il nuovo articolo 101 della l.r. 54/1998 ridisegna gli organi del BIM, che dai due attuali tornano ad essere tre disciplinandone composizione e competenze.

ORGANI DEL BIM	Gli organi del BIM sono rinnovati in occasione delle elezioni generali comunali e restano in carica fino all'insediamento dei nuovi.		
	<p style="text-align: center;">Assemblea</p> <p style="text-align: center;">74 membri Sindaci+ Presidente</p>	<p>un rappresentante per ciascuno dei 74 Comuni consorziati, individuabile, quale titolare, nel Sindaco</p>	<p>approva gli atti fondamentali, tra cui, in particolare, l'approvazione della pianificazione degli interventi strategici, del Piano d'Ambito e dei piani tariffari. L'approvazione dello statuto, del bilancio di previsione finanziario, del rendiconto della gestione, della pianificazione degli interventi strategici, del Piano d'Ambito e dei piani tariffari, nonché di ogni altro atto fondamentale individuato nello statuto medesimo</p>
	<p style="text-align: center;">Giunta</p> <p style="text-align: center;">9 membri + Presidente</p>	<p>nominata dall'Assemblea, è composta dal Presidente, dal rappresentante del Comune di Aosta e da un rappresentante designato da ciascuna Unité des Communes valdôtaines tra i componenti l'Assemblea. La Giunta del BIM è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e al Presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti</p>
	<p style="text-align: center;">Presidente</p>	<p>è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra gli amministratori dei Comuni. L'incarico in essere al Presidente del BIM cessa al momento dell'elezione del nuovo Presidente, a seguito delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>è il rappresentante legale dell'ente, convoca e presiede la Giunta e l'Assemblea, incarica e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, in assenza di dirigenti, e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.</p>

2. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE

Per quanto riguarda la Regione autonoma Valle d'Aosta la bassa densità abitativa, la dispersione degli abitati, l'orografia regionale (altitudine media di 2000 mt slm) determinano costi di investimento e gestione importanti. Per questo motivo la Regione è interessata dalla Strategia nazionale per le aree interne che si basa sul presupposto che le aree distanti dai "poli urbani" presentano maggiori problemi di accesso ai servizi essenziali (istruzione, sanità e mobilità) ed è diretta a sostenere la promozione di progetti di sviluppo locale a favore di tali aree al fine di mantenere la popolazione sui territori ed evitarne l'abbandono.


La presenza di aree antropizzate sul fondovalle determina una pressione importante sulla risorsa idrica in termini di impianti di depurazione.

Da questo quadro e dall'esperienza delle gestioni dirette da parte dei Comuni, anche attraverso le Unités des communes, in conformità alle norme regionali adottate in forza delle competenze dello Statuto ordinario valdostano, è scaturita la decisione di costituire un ambito unico per assicurare quella gestione di tipo industriale oggi prevista dal quadro normativo. Una difficile condizione di isolamento rischierebbe, infatti, di tagliare fuori i cittadini valdostani dalla tipologia di servizi previsti nelle Regioni limitrofe.

Il territorio regionale è caratterizzato, nel suo complesso, e da molto tempo sino ad oggi, dalla totalità di gestioni del servizio idrico in forma autonoma, alle quali fa riferimento la lettera b) del comma 2-bis dell'art. 147,


ossia gestioni dirette del singolo Comune, che sono inevitabilmente rimaste separate in modo legittimo dalla gestione affidata (o da affidare) al gestore unico di ambito.

FIGURA 2-5 | a. WATER EXPLOTATION INDEX (WEI) IN EUROPA NEL 2019 (IN %; DATI EUROSTAT 2019, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO); b. CONSUMO DOMESTICO MEDIO PRO CAPITE IN EUROPA (DATI EUREAU 2020).



Fonte: Eurostat (a) e Eureau (b)

FIGURA 8-8 | COMUNI PER TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE E REGIONE [ANNO 2018; COMPOSIZIONE PERCENTUALE]



Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile

Da queste condizioni interne, ed essendo peraltro un servizio regolato, è apparso evidente agli amministratori locali che la forma di gestione che assicura, nel territorio valdostano, il maggior controllo per garantire la migliore funzionalità ed efficienza e quindi economicità risulta la gestione attraverso una società interamente pubblica.

Il percorso seguito per la riorganizzazione dei servizi ha avuto avvio con l'approvazione della deliberazione dell'Assemblea dell'EGA n. 4, **del 28 giugno 2022**, con la quale l'EGA ha provveduto all'approvazione del Piano d'Ambito del servizio idrico integrato della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 149 (Piano d'ambito) del D.Lgs. 152/2006, nonché dell'art. 5, comma 1, della l.r. 7/2022.

L'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 7, del **26 luglio 2022**, facendo propria la **“Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34, comma 20”**, ha quindi individuato l'affidamento in house quale forma di gestione dei servizi compresi nel Servizio idrico integrato per l'ATO Valle d'Aosta.

Tale scelta è espressamente annoverata – tra le opzioni gestionali possibili- dall'art.149-bis del d.lgs. n.152/06: infatti l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.



La società **Services des eaux valdôtaines (SEV)** s.r.l. è stata quindi costituita con atto notarile **l'8 agosto 2022**. La governance della società vede come socio unico il BIM, Ente di Governo d'Ambito, cui partecipano tutti i Comuni della Regione, rispettando in tal modo i requisiti normativi dell'affidamento in house tra cui quello del c.d. “controllo analogo. Infine come

previsto all'art. 151 (Rapporti tra ente di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato) del D.lgs 152/2006 è stata approvata la Convenzione per la regolazione dei rapporti tra E.G.A. Valle d'Aosta e gestore del Servizio Idrico Integrato (Deliberazione dell'assemblea dell'EGA n. 22, del 25/10/2022). Tale convenzione è basata sulla Convenzione tipo adottata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Il controllo analogo è, esercitato dagli organi di Assemblea, Giunta e dalle funzioni *dirigenziali del socio*, secondo le rispettive competenze, in particolare attraverso:

- la nomina dell'amministratore unico;
- i poteri di indirizzo per la nomina dei dirigenti e del personale;
- gli obblighi di comunicazione e reporting;
- le altre attività di indirizzo, programmazione e vigilanza previste dallo statuto, dai contratti di servizio e dalle carte del servizio;
- il controllo sugli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali;
- il controllo orientato ad indirizzare l'attività della società in house verso il perseguimento dell'interesse pubblico attraverso una gestione efficiente,
- efficace ed economica e garantendo il socio sull'economicità e qualità del servizio offerto;
- il controllo sulla gestione e sui risultati intermedi orientati alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

- l'esercizio di poteri autorizzativi e di indirizzo attraverso specifiche direttive generali sul funzionamento amministrativo della società;
- l'esercizio di poteri ispettivi.

L'EGA attraverso una procedura ad evidenza pubblica, regolata dalla deliberazione dell'assemblea n. 10 del 26 luglio 2022, relativa agli indirizzi per la nomina dell'amministratore unico e del revisore della società in house del servizio idrico integrato, ha provveduto ad individuare l'amministratore unico della società con delibera della Giunta n. 42 del 18 ottobre 2022.

La Convenzione di gestione è stata approvata dall'EGA con Deliberazione assembleare del 25 ottobre 2022, ed affidata a SEV la gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio regionale per 30 anni.

Obiettivo primario di SEV è acquisire, secondo una progressività delineata da un Piano industriale, la gestione del SII sull'intero territorio regionale, superandone la frammentazione gestionale, di ruoli e competenze, facendo evolvere il servizio in una logica di tipo industriale, capace di allinearsi agli standard qualitativi nazionali e comunitari di riferimento in campo tecnico e nei rapporti con gli utenti e affrontando, con la dovuta solidità finanziaria e organizzativa, gli investimenti richiesti dal Piano d'Ambito e le sfide poste al settore dai cambiamenti climatici e dagli obiettivi di sostenibilità sociale ed ambientale.

Dal punto di vista operativo, obiettivo della società nel breve e medio periodo è acquisire le gestioni esistenti, principalmente in economia, garantendo la continuità del servizio e ponendo le basi per raggiungere la piena uniformità operativa nei rapporti con gli utenti e sotto il profilo tecnico, nel rispetto delle specificità locali e dei principi di prossimità all'utenza nel pubblico servizio.

Con deliberazione n. 8, del 23 maggio 2023 l'Assemblea, visto il comma 2, dell'art. 7, della L.R. 7/2022 che assegna al BIM, in qualità di EGA, il compito di proporre alla Giunta Regionale i criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi eurounitari, delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA, ha approvato, per quanto di competenza, la proposta di metodo tariffario idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, MTIVDA.

Tale metodo è stato poi aggiornato al nuovo metodo MTI-4 approvato a fine anno 2023 da ARERA con deliberazione n. 3, del 25/01/2024: "APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI "SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA", AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2, DELLA L.R. 7/2022."

In materia di qualità tecnica e contrattuale si segnala che il gestore unico ha l'obiettivo di raggiungere gradualmente gli standard esistenti, i cui prerequisiti non sono attualmente garantiti dalle gestioni in economia in corso di cessazione.

Il Piano economico finanziario, sviluppato nell'ambito della predisposizione del Piano d'Ambito sulla base della normativa tariffaria regionale, è costruito a partire dai costi di investimento necessari al mantenimento, miglioramento, potenziamento delle reti acquedottistiche e di quelle fognarie nonché degli impianti di depurazione al fine di pervenire agli standard di qualità dei servizi, degli standard ambientali e di efficienza previsti dalle norme nonché dalle direttive ARERA.

In tal senso, in considerazione della particolarità della Regione Valle d'Aosta, la scelta della costituzione di una società in house se da una parte può permettere, e questo è l'auspicio dell'EGA, di sviluppare modelli di interazione e controllo più efficaci sulla società che gestirà il servizio, dall'altro sarà strutturata per far sì che tali sinergie e tale potenziale maggior controllo non determinino un aggravio in termini di costi sul modello tariffario.

TABELLA 5-2 | CORRISPETTIVO ANNUALE PER IL SII, UTENZA DI 3 COMPONENTI, CONSUMO DI 150 METRI CUBI ALL'ANNO [EURO - ANNO 2021]

AREA	MIN [€]	MAX [€]	TARIFFA MEDIA PONDERATA [€]	IVA 10% [€]	SPESA [€]
Nord	116	417	259	26	285
Centro	257	544	368	37	405
Sud	98	406	306	31	336

Fonte: elaborazioni *Utilitatis* su proposte tariffarie da delibera 580/2019/R/idr e dati dei siti web dei gestori e dell'EGA

Il Servizio Idrico Integrato è un servizio regolato, la cui tariffa è determinata dall'EGA in applicazione di un metodo tariffario definito a livello locale dalla Giunta regionale e a livello nazionale dalla competente Autorità, ARERA, che individua espressamente quali tipologie di costo sono riconoscibili in tariffa e prevede l'attività di verifica e validazione dei costi di gestione a partire da fonti contabili obbligatorie. In tal senso non sussistono rischi connessi a sovraccosti.

Il Piano Economico Finanziario (PEF) è quello predisposto nell'ambito del Piano di Ambito approvato dai competenti organi dell'EGA, determinato sulla base di un progetto di dimensionamento ottimale del servizio, sia da un punto di vista economico, che qualitativo che individua le risorse necessarie per lo svolgimento del servizio nel periodo interessato. In particolare, per la determinazione del PEF è stata applicata la specifica disciplina regolatoria dell'ARERA.

3. PRESA IN CARICO INFRASTRUTTURE E GESTIONE (BIM)

4.1. Piano d'Ambito

Con deliberazione dell'assemblea dell'EGA n. 9 del 06 giugno 2023 è stato approvato il Piano contenente il cronoprogramma dei subentri nelle attuali gestioni.

Il Servizio Idrico Integrato, è l'insieme delle attività che interessano il segmento di acquedotto, fognatura e depurazione. Nello specifico fanno riferimento al segmento di acquedotto le attività di:

- **captazione**, ovvero le operazioni relative alla realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.) che in Valle d'Aosta riguardano quasi esclusivamente il prelievo tramite sorgenti;
- **adduzione**, insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per


la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione;

- **potabilizzazione**, attinente alle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita e che però non è attualmente presente in Valle d'Aosta in virtù della tipologia di prelievi;
- **distribuzione**, relative alla realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, particolarmente dispendiosa in Valle d'Aosta a causa della bassa densità abitativa;
- Il segmento di **fognatura** comprende invece la realizzazione di allacciamenti fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione e la vera e propria depurazione, ovvero l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione.
- Le attività di **depurazione** consistono nelle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalla rete di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico e di materia.

L'infrastrutturazione acquedottistica della Regione Valle d'Aosta è influenzata dalla particolare conformazione orografica del territorio interamente montano e combina sistemi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione di livello sovracomunale, riferibili allo schema di "acquedotti di valle" o di area che integrano fonti differenziate e reti locali per il

servizio di un'area vasta e acquedotti di valenza locale, riferibili a sistemi funzionalmente autonomi a servizio di località o gruppi di nuclei abitati con una limitata possibilità o necessità di interconnessione a reti di area vasta.

Complessivamente, risultano sfruttate a scopo idropotabile poco meno di **540 sorgenti**, ubicate a quote comprese fra 505 e oltre 2.500 m s.l.m.; esse forniscono poco meno dell'80% del fabbisogno idropotabile totale, mentre il restante 20% è coperto dagli



emungimenti da pozzi, di particolare rilevanza per l’approvvigionamento della Città di Aosta e dei centri abitati dei Comuni limitrofi posti sul fondovalle della Dora Baltea, in destra come in sinistra orografica (Villeneuve, Aymavilles, Sarre, Jovencon, Gressan, Charvensod, Pollein, Saint-Christophe).

L’estensione complessiva delle **reti di adduzione e distribuzione acquedottistica** raggiunge i **2.846 km**, con un’estensione pro-capite di **22,8 m per abitante residente**, particolarmente elevata in relazione ad altri contesti dell’Italia nord-occidentale.

Lo sviluppo delle reti locali di adduzione e distribuzione si colloca temporalmente fra gli anni ’30 e gli anni ’60 del novecento (la messa in funzione dei primi pozzi a servizio della Città di Aosta avvenne, ad esempio, nel 1934), mentre le dorsali acquedottistiche intercomunali, concepite secondo criteri di razionalizzazione dei sistemi e messa in sicurezza dell’approvvigionamento idropotabile, sono generalmente state realizzate in anni più recenti (l’Acquedotto della Valpelline – Grand-Combin è, ad esempio, entrato in funzione, per una prima parte, nel 1985).




Figura 1 – Carta di sintesi della rete acquedottistica

L’infrastrutturazione in Regione Valle d’Aosta relativa alle **reti fognarie**, prevalentemente di tipo misto, si compone sostanzialmente di poco meno di **1.700 Km** tra i collettori principali e le reti a servizio degli agglomerati, di cui 1.671 (98,6%) di reti nere o miste e 23 km (1,4%) reti bianche.

La struttura delle reti di collettamento ricalca, negli schemi concettuali, la rete acquedottistica, affiancando, a reti locali confluenti verso piccoli impianti di depurazione o fosse Imhoff, dorsali di collettori di sistema vallivo o intercomunali, facenti capo a medi e grandi impianti di depurazione.

Risultano censiti circa **180 sfioratori di piena** operativi sulle reti fognarie.

La copertura del servizio di depurazione è assicurata da **19 depuratori principali** e da circa **250 impianti minori** (trattamenti primario e secondario) e fosse Imhoff.

Il depuratore di Brissogne (150.000 AE), l'unico con potenzialità superiore a 100.000 AE, tratta le acque reflui civili provenienti da 13 comuni (Aosta, Aymavilles, Charvensod, Gressan, Introd, Jovençon, Pollein, Saint Christophe, Saint Pierre, Quart, Saint Nicolas, Sarre e Villeneuve).

Nel territorio a monte sono presenti impianti di depurazione a Cogne (10.000 AE) e La Salle (60.000 AE); quest'ultimo è dimensionato per servire i Comuni di La Salle, Morgex, Pré-Saint-Didier, La Thuile e Courmayeur.

In media-bassa Valle, invece, vi sono diversi impianti di medie dimensioni (Arnad, 13.500 AE; Chatillon – Covalou, 13.200 AE; Chatillon – Glereyaz, 9.000 AE; Issogne, 4.500 AE; Montjovet, 3.000 AE; Saint-Marcel, 19.000 AE; Saint-Vincent, 8.000 AE; Verrès, 4.000 AE). Le aree a maggiore vocazione turistica sono servite da impianti di depurazione a Valtournenche (40.000 AE), Brusson (4.500 AE), Ayas (20.000 AE), Champorcher (5.000 AE). La valle del Lys è provvista di due impianti di depurazione a trattamento biologico completo; il primo, sito nel comune di Lillianes (10.000 AE), è a servizio dei comuni di Gaby, Issime, Fontainemore e Lillianes, il secondo, sito in località Trino nel comune di Gressoney-Saint-Jean (12.000 AE), a servizio dei comuni di Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean.

Per quanto riguarda gli impianti di depurazione minori, i trattamenti primario e Imhoff sono le modalità operative più in uso; risultano ad oggi operativi **14 impianti** con carico trattato compreso fra 1.000 e 2.000 AE, **12 impianti** con carico trattato fra 500 e 1.000 AE e più di **220 presidi depurativi** con carico trattato inferiore a 500 AE.

Il Piano di prima attivazione qui illustrato presenta le attività che la società SEV, affidataria del SII per la Regione Valle d'Aosta intende sviluppare nel primo triennio di operatività (2023-2025), tenendo conto degli obiettivi aziendali e delle valutazioni di fattibilità economico finanziarie.




Figura 2 – Carta di sintesi delle reti fognarie




Figura 3 – Carta di sintesi degli impianti di depurazione > 2.000 A.E.

4.2. Piano Industriale SEV

Per dare attuazione al Piano di Ambito la neocostituita Società ha predisposto il Piano Industriale di prima attuazione, approvato dall'Assemblea della SEV del 31 maggio 2023 e in Assemblea del BIM n. 9 del 6 giugno 2023.

Il Piano industriale della società rappresenta il documento indispensabile per:


- definire un cronoprogramma delle attività correlate alla piena copertura dei costi della società mediante la tariffa;
- pianificare le modalità di subentro della società alle gestioni salvaguardate;
- definire gli obiettivi strategici ed operativi della società.

Il Piano industriale si articola in:

- Il contesto nazionale ed internazionale di riferimento: le sfide del settore idrico
- Il contesto territoriale: il servizio idrico integrato in VdA
- Contesto operativo attuale di riferimento: analisi economico-finanziaria
- Profilo della società neo costituita
- Il processo aggregativo
- L'impatto dei subentri
- Impatto sulla struttura organizzativa
- Conclusioni

Per lo sviluppo del Piano sono state utilizzate due diverse metodologie. Per la definizione del cronoprogramma degli investimenti è stata implementata un'analisi SWOT, mentre per la parte economica e la definizione della strutturazione operativa è stata applicata una analisi di benchmarking, costruendo un campione di soggetti assimilabili a SEV per le caratteristiche del contesto di riferimento.

Nel dettaglio sono state considerati aspetti morfologici del territorio servito, la dimensione della gestione e le caratteristiche demografiche della popolazione servita, in termini di abitanti, densità e numero di comuni, nonché aspetti legati alla gestione e alla storia della società.



Individuati **18 gestori** che rispondono a uno o più dei criteri utilizzati

L'analisi di benchmarking è stata costruita con riferimento sia alle **informazioni tecniche** che alle informazioni economico-finanziarie. Nel dettaglio, i dati tecnici analizzati sono quelli riguardanti la gestione, nello specifico relativi sia agli aspetti demografici, quali numero di comuni gestiti, abitanti serviti, popolazione fluttuante, utenze, densità di popolazione, sia alla dotazione infrastrutturale, ovvero la lunghezza delle reti di acquedotto e fognatura, la numerosità di sorgenti, pozzi, potabilizzatori, depuratori, etc. Le informazioni sono state ricostruite a partire da fonti ufficiali, ovvero i bilanci di sostenibilità e le predisposizioni tariffarie, ma anche attraverso i siti web dei gestori.

Con riferimento agli **aspetti economico-finanziari** della gestione sono stati analizzati i ricavi e i costi della gestione, con un focus sui costi di personale e sui costi per servizi, al fine di isolare un maggior livello di dettaglio. Le informazioni sono state ricostruite a partire dai Bilanci di esercizio e dalla documentazione di supporto, quale la relazione di gestione.

Una attenta analisi desk ha inoltre riguardato la documentazione delle attuali gestioni operanti in Valle d'Aosta, ovvero le gestioni comunali eventualmente accentrate nelle Unités o nei Sub-ATO. Nello specifico sono stati analizzati i contratti in essere e i documenti di pianificazione economico finanziaria redatti dai Comuni in sede di approvazione delle tariffe per il servizio idrico.

Infine, si è provveduto alla somministrazione di questionari realizzati ad hoc a tutte le Unités finalizzati a valutare il grado di accentramento di alcune attività per lo più di tipo amministrativo e di gestione dell'utenza.

Definizione del processo aggregativo

Si è condotta un'analisi di tipo SWOT per definire il cronoprogramma dei subentri di SEV nelle gestioni comunali nei diversi comparti del servizio idrico (acquedotto, fognatura e

depurazione). Per lo svolgimento dell'analisi, sono stati identificati alcuni criteri con l'obiettivo di evidenziare i punti di forza e le criticità di ciascun territorio.

In primo luogo, è stato selezionato un criterio "demografico", che considerasse la popolazione residente dei Comuni e la loro densità abitativa, non trascurando tuttavia aspetti morfologici e di accessibilità in particolari periodi dell'anno. La logica sottostante è che la gestione del servizio in Comuni più popolosi garantisce un gettito tariffario, e quindi un fatturato, superiore e che l'aggregazione di Comuni più densamente popolati permette di sfruttare economie di densità nella gestione del servizio.

Il secondo criterio individuato riguarda il gettito e l'articolazione tariffaria dei Comuni, analizzando la spesa media di una famiglia per ciascun territorio, il gettito complessivo di ogni Comune, l'uniformità dell'articolazione tariffaria e i tipi di usi scelti dalle gestioni comunali. Questo perché una tariffa più elevata implica solitamente una maggiore copertura dei costi del servizio, un gettito più consistente, soprattutto quando associato alla dimensione del bacino, e, in linea di massima, minori problemi di convergenza. Con riferimento alla struttura dei corrispettivi, invece, occorre sottolineare che strutture tariffarie omogenee tra Comuni permettono un processo di fatturazione più semplice e una più facile applicazione dei criteri previsti a livello nazionale per i corrispettivi (Testo Integrato Corrispettivi Servizio Idrico - TCISI), soprattutto quando accompagnate da un dettaglio maggiore rispetto alle tipologie d'uso. Aspetto quest'ultimo che garantisce anche la disponibilità di una anagrafica ben strutturata.

Sono state poi esaminate le caratteristiche tecniche del servizio, identificando le interconnessioni delle reti di adduzione e studiando la dotazione infrastrutturale e il fabbisogno di investimenti di ogni Unité, attraverso la ricognizione presente nel Piano d'Ambito. Considerato come presupposto il fatto che l'aggregazione comunale non possa prescindere dalla gestione unitaria di una specifica rete di adduzione, si rileva che, da un lato, i comuni interconnessi consentono di sfruttare economie di scala e creare una massa critica per il gestore (in termini di gettito tariffario), dall'altro nei comuni isolati e distanti il subentro si configurerebbe come un passaggio di titolarità dei beni, la cui gestione operativa però può essere mantenuta a livello locale.

È stato poi preso in considerazione anche un criterio "gestionale", con l'obiettivo di identificare quali servizi sono svolti direttamente dai Comuni e quali invece sono stati esternalizzati. Le gestioni dirette implicano, infatti, una effettiva operatività del gestore e la necessità di personale (con passaggio da contrattualistica di tipo pubblico a una di tipo privatistico). Per le gestioni attualmente indirette il gestore subentrerebbe ai contratti di servizio in essere e assumerebbe il ruolo di «appaltatore» del servizio operativo. Inoltre, qualora le gestioni indirette siano in capo ad un unico soggetto, il subentro sarebbe ulteriormente semplificato.

Altre chiavi di lettura dell'analisi dei subentri sono il criterio relativo al tipo di aggregazione, ovvero orizzontale (per Comune) o verticale (per segmento di servizio).

Infine, gli aspetti trasversali considerati riguardano le questioni "giuridico-formali" e le condizioni minime per l'acquisizione delle infrastrutture. Per sostanziare il processo di subentro occorre infatti definire i passaggi e le criticità e stabilirne le condizioni minime tecniche per concretizzare il passaggio delle infrastrutture.

Criteria individuati per l'aggregazione delle gestioni

<p>Aspetti demografici e morfologici dei Comuni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popolazione residente • Densità abitativa • Altitudine • Superficie 	<p>Gettito e articolazione tariffaria dei Comuni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Livello della tariffa applicato alle utenze • Gettito complessivo del Comune • Uniformità della articolazione tariffaria • Livello di dettaglio degli usi 	<p>Caratteristiche tecniche del servizio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interconnessioni delle reti di adduzione • Dotazione infrastrutturale e fabbisogno di investimenti • Disponibilità mappatura reti 	<p>Modalità di gestione del servizio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizi gestiti direttamente dai Comuni • Servizi esternalizzati • Servizi esternalizzati al medesimo soggetto
---	--	---	--

Aggregazione per **segmento del servizio** (Acquedotto, Fognatura e Depurazione) o per Comune


Tema **giuridico-formale** e **condizioni minime** per subentro

Al termine del processo sono state individuate 3 macro fasi.

FASE 1 - subentro di SEV in:


- Segmento di Depurazione di tutta la Regione
- Servizio di Qualità delle acque a livello regionale
- Segmento di Acquedotto e Fognatura del Sub-ATO Mont-Émilis - Piana di Aosta (ad eccezione del Comune di Aosta e Saint-Nicolas)

Questa fase coinvolge il 50% della popolazione equivalente.



FASE 2 - subentro di SEV in:

- Segmento di depurazione e servizio di qualità delle acque di tutta la Regione
- Segmento di Acquedotto e Fognatura del Sub-ATO Mont-Émilieus - Piana di Aosta (ad eccezione del Comune di Aosta)
- Segmento di Acquedotto e Fognatura del Sub-ATO Mont-Rose - Walser e dell'Unité Valdigne - Mont-Blanc




FASE 3a - subentro di SEV in:

- Segmento di depurazione e servizio di qualità delle acque di tutta la Regione
- Segmento di Acquedotto e Fognatura del Sub-ATO Mont-Émilieus - Piana di Aosta (ad eccezione del Comune di Aosta), del Sub-ATO Mont-Rose - Walser e dell'Unité Valdigne - Mont-Blanc
- Segmento di Acquedotto e Fognatura del Comune di Aosta


FASE 3b - subentro di SEV in:

- Segmento di depurazione e servizio di qualità delle acque di tutta la Regione
- Segmento di Acquedotto e Fognatura del Sub-ATO Mont-Émilieus - Piana di Aosta, del Sub-ATO Mont-Rose - Walser e dell'Unité Valdigne - Mont-Blanc
- Segmento di Acquedotto e Fognatura delle Unités rimanenti (Evancon, Grand-Combin,

Grand-Paradis, Mont-Cervin)



Di seguito la declinazione temporale relativa all'attuazione delle singole fasi.



Situazione attuale

SEV a partire dal 2023 ha dato attuazione alla FASE 1 del Piano Industriale subentrando:

- nella gestione dei servizi di depurazione e di qualità delle acque per l'intera regione a partire dal 1° ottobre 2023, prevedendo la continuità dei contratti di esternalizzazione già esistenti.
- nel servizio di acquedotto e fognatura i Comuni del Sub-ATO Mont-Émilis - Piana di Aosta, ad eccezione dei Comuni di Aosta e di Saint-Nicolas, a partire dal 1° gennaio 2024.

A tal fine si ricordano le due determinazioni dell'Amministratore Unico, la n. 39 del 02.08.2023 e la 44 del 20.09.2023, che hanno tracciato la modalità di subentro alle dotazioni impiantistiche di depurazione di proprietà degli enti locali della Valle d'Aosta e nei relativi contratti di gestione, e la determinazione n. 50 del 13.12.2023 che ha definito le modalità di acquisizione in concessione d'uso gratuita delle reti acquedottistiche e delle fognature dei Comuni del Sub-ATO Mont-Émilis - Piana di Aosta, ad eccezione dei Comuni di Aosta e di Saint-Nicolas.

4. CRITICITA' E INTERVENTI SETTORE IDROPOTABILE

La riorganizzazione del settore idrico ha favorito il riavvio di importanti investimenti per l'aggiornamento e il completamento delle infrastrutture del settore dopo alcuni anni di stallo, se si fa eccezione per gli interventi strategici avviati con fondi regionali (depuratore della Valdigne, depuratore di Donnas ..).

La rete idropotabile, anche di fronte ai cambiamenti climatici che si sono evidenziati soprattutto nel corso del 2022, ha mostrato le proprie debolezze e criticità in temi di perdite, riduzione delle portate delle sorgenti, usura di tubazioni, vasche di accumulo, dotazioni tecnologiche.

Di fronte alla necessità di intervenire sulle reti l'Assemblea del BIM ha deciso di avviare un programma di investimenti, facendosi carico del 100% dei costi dei lavori e della progettazione sia per interventi di emergenza che di quelli definiti di criticità in quanto programmabili.

La Regione da parte sua ha previsto di intervenire per far fronte alla carenza di acqua finanziando due programmi di investimento di cui diremo di seguito.

1.3. Strumenti di programmazione

Con deliberazione n. 4, del 28 giugno 2022, l'EGA ha approvato il **Piano d'Ambito del servizio idrico integrato della Valle d'Aosta**, ai sensi dell'art. 149 (Piano d'ambito) del D.Lgs. 152/2006, nonché dell'art. 5, comma 1 della l.r. 7/2022 i quali prevedono che l'ente di governo dell'ambito (EGA) provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito.

Il Piano d'Ambito è costituito, tra gli altri, dal documento "**Programma degli interventi**", strumento che individua e descrive le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

Nella fase di subentro della società SEV nella gestione delle reti, il BIM, sulla base del Regolamento approvato con deliberazione di Assemblea n. 20 in data 26 settembre 2023, stabilisce che gli enti gestori (Comuni) possono richiedere il finanziamento per interventi finalizzati alla copertura degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi nel settore idrico. Allo stesso modo la SEV può inoltrare richieste di finanziamento negli ambiti in cui la stessa è subentrata nella gestione.

L'EGA con deliberazione dell'assemblea n. 18/2022: poi integrato con deliberazione dell'assemblea n. 25/2022: ha provveduto ad approvare l'elenco degli investimenti previsti in coerenza con le previsioni del Piano d'Ambito.

Il "**Programma degli interventi**" è un documento del piano d'ambito che individua e descrive le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

Il Piano è stato oggetto di successivi aggiornamenti con deliberazione dell'assemblea n. 23/2023 e 8/2024.

1.4. Fonti di finanziamento

L'articolo 8 (Risorse finanziarie), della legge regionale 7/2022 prevede che per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito del servizio idrico integrato e per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, l'EGA utilizza le risorse a sua disposizione nell'ambito del fondo comune consorziale costituito dai sovracanonici idroelettrici previsti dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), e 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice), nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

Per il finanziamento di interventi strategici previsti nel Piano d'Ambito, l'EGA e la Regione possono, nel rispetto della normativa statale vigente, contrarre mutui a medio o a lungo termine; la Regione può inoltre intervenire con risorse proprie per la restituzione di mutui accessi dall'EGA o per la copertura del costo dei relativi interessi".

1.4.1. Mutuo Cassa depositi e prestiti

Con deliberazione n. 14/2022, l'assemblea del BIM ha disposto la variazione di bilancio al fine di avviare la realizzazione degli interventi compresi nel Piano degli interventi del Piano d'Ambito e delle richieste di criticità pervenute dai Comuni, attraverso la contrazione di mutui nei limiti concessi dall'articolo 204 del Testo unico degli enti locali (TUEL) (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ad integrazione del fondo comune consorziale costituito dai sovracanonici idroelettrici.

Con deliberazione della Giunta n. 2/2023: la Giunta del BIM ha approvato la predisposizione e l'inoltro della domanda di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti

I mutui perfezionati con CdP risultano i seguenti:

- Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso in data 13 aprile 2023, a carico di Consorzio di Bacino Imbrifero Montano con obbligo informativo in ordine all'indebitamento codice contratto 01/01.26/001.02 per un importo di **euro 9.855.607,34**; il mutuo finanzia 9 interventi sulle reti di acquedotto e fognatura.
- Contratto di prestito di scopo ordinario Green a tasso variabile con opzione di trasformazione a tasso fisso in data 27 giugno 2023 a carico di ente locale codice contratto 01 84 00 001 00 per un importo di **euro 20.000.000**; il mutuo finanzia 32 interventi sulle reti di acquedotto e fognatura.

KPI del progetto di CDP con il Consorzio BIM

Progetto 1	Importo CDP GREEN (€)	KPI Reti Idriche (Km)	KPI Vasche Idriche (mc)	KPI Reti Fognarie (Km)	KPI Impianti Depurazione (mc)
	20.000.000	40,639	397,5	8,2	16
Progetto 2	Impianto CDP Decennale (€)	KPI Reti Idriche (Km)	KPI Vasche Idriche (mc)	KPI Reti Fognarie (Km)	KPI Impianti Depurazione (mc)
	9.855.607,34	21,254	350	1,26	0
Totale Finanziamento (€)		Totale KPI Reti Idriche (Km)	Totale KPI Vasche Idriche (mc)	Totale KPI Reti Fognarie (Km)	Totale KPI Impianti Depurazione (mc)
29.855.607,34		61,893	747,5	9,46	16



Collaborazione tra le controparti

TIMELINE



- Fase di primo confronto e definizione del ruolo dell'EGA e possibilità di intervento di CDP (sett.-ott. 2022);
- Definizione degli interventi e della procedura (febb. 2023)
- Primo contratto mutuo decennale (apr. 2023)
- Avvio interlocuzioni per mutuo green (magg. 2023)
- Secondo contratto mutuo Green (giu. 2023)

MODALITÀ



- Confronto continuo con numerose videoconferenze
- Individuazione della modulistica e documentazione necessaria
- Assistenza dei diversi uffici di CDP
- Video: <https://www.youtube.com/watch?v=-jqZkSnWZcs>

I due finanziamenti a confronto


Contratto di prestito di scopo ordinario Green con opzione di trasformazione a tasso fisso a carico di ente locale 20.267.273,51 € di cui 20.000.000 quota CDP			Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso € 9.855.607,34		
<ul style="list-style-type: none"> • 26 Comuni coinvolti (gestori salvaguardati) • 14 Comuni sotto i 1000 abitanti • 12 Comuni tra 1000 e 4000 abitanti • 35.346 abitanti interessati 			<ul style="list-style-type: none"> • 8 Comuni coinvolti (gestori salvaguardati) • 4 Comuni sotto i 1000 abitanti • 4 Comuni tra 1000 e 4000 abitanti • 12.065 abitanti interessati 		
Linee di Azione	Importo €	% su Tot	Linee di Azione	Importo €	% su Tot
Estensione o completamento reti di adduzione intercomunali e interconnessioni reti comunali	458.093,50	2,3%	Estensione o completamento reti di adduzione intercomunali e interconnessioni reti comunali	3.773.272,96	38,3%
Estensione reti fognarie locali	2.426.714,67	12,0%	Manutenzione straordinaria o sostituzione reti fognarie	1.931.828,16	19,6%
Adeguamento o manutenzione straordinaria impianti di depurazione minori	88.852,08	0,4%	Separazione reti fognatura bianca e nera	155.318,06	1,6%
Aumento capacità idrica serbatoi	1.322.060,61	6,5%	Manutenzione straordinaria serbatoi	201.811,40	2,0%
Sostituzione reti di distribuzione ammalorate	14.664.740,65	72,4%	Sostituzione reti di distribuzione ammalorate	2.247.893,74	22,8%
	20.267.273,51		Estensione delle reti di distribuzione	1.545.483,02	15,7%
				9.855.607,34	

cdp

1.4.2. Interventi per fronteggiare la carenza di risorse idriche 2022 - 2023

A seguito della decisione della Regione di finanziare interventi per far fronte alle criticità conseguenti alla carenza di acqua dovuta alle conseguenze climatiche, l'Assemblea ha individuato gli interventi prioritari da realizzare per risolvere, prevenire e ridurre gli effetti tali carenze idriche. In particolare:

- deliberazione **n.15 del 09/09/2022**: "SETTORE TECNICO. APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART 13, COMMA 2, DELLA L.R. 18/2022.", l'Assemblea ha provveduto ad individuare gli interventi prioritari da realizzare nel breve periodo per risolvere, prevenire e



ridurre gli effetti della possibile carenza di risorse idriche da destinare al consumo umano in relazione all'andamento meteorologico 2021/2022; secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, della l.r. 18/2022, l'importo finanziato è pari a **euro**

4.000.000. Tale Piano è stato poi oggetto di aggiornamento con deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 22/08/2023: "SETTORE TECNICO. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE ACQUEDOTTISTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA L.R. 18/2022". (26 interventi finanziati sia per la progettazione che per la realizzazione).


- deliberazione n.14 del 22/08/2023: "SETTORE TECNICO. APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2023", l'Assemblea ha provveduto ad approvare, per quanto di competenza, il "PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI" da inviare alla Regione per l'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale, l'importo finanziato ammonta a **euro 5.500.000** (19 interventi finanziati per la sola progettazione e 25 per progettazione e realizzazione).

1.4.3. Finanziamenti con fondi BIM

Nelle more della approvazione del nuovo metodo tariffario regionale nonché del completamento del passaggio delle gestioni salvaguardate dai Comuni alla SEV sulla base del Piano industriale approvato con deliberazione dell'assemblea n. 9/2023, il BIM procede al finanziamento degli interventi di criticità ed emergenza segnalati dai Comuni o dalla SEV sulla base dell'apposito Regolamento modificato con deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 26/09/2023: "SETTORE TECNICO. APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO".

Il BIM da parte sua, come previsto all'art. 8 (Risorse finanziarie), della Legge regionale 30 maggio 2022, n. 7: "Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35", ha finanziato nel corso degli ultimi anni interventi in parte ancora in corso:

- **10.669.068,78 euro** già finanziati prima della approvazione del Piano d'ambito e ancora in corso



- **621.863,32 euro** finanziamenti con FONDI BIM 2022 per interventi ancora in corso
- **692.103,81 euro** finanziamenti con FONDI BIM 2023 per interventi ancora in corso
- **276.679,43 euro** finanziamenti con FONDI BIM 2024 per interventi ancora in corso

1.4.4. Verifica di coerenza con Il Piano D'ambito

Gli interventi sono stati analizzati con riferimento alle previsioni del Piano d'ambito (PdA) ed in particolare con quanto previsto dal Programma degli interventi (PdI).

Ogni intervento è stato quindi inserito nelle corrispondenti linee di azione primarie descritte dettagliatamente nel programma e di seguito elencate:

linee di azione		INVESTIMENTI PREVISTI ENTRO IL 2052	% FINANZIATE SU INVESTIMENTI PREVISTI
5.1	Estensione o completamento reti di adduzione intercomunali e interconnessioni reti comunali	39.200.000,00 €	41,59 %
5.2	Perimetrazione aree salvaguardia pozzi e sorgenti, manutenzione straordinaria opere di perimetrazione	9.000.000,00 €	3,37 %
5.3	Manutenzione straordinaria opere di presa sorgenti e pozzi	13.300.000,00 €	28,91 %
5.4	Manutenzione straordinaria serbatoi	18.100.000,00 €	18,54 %
5.5	Aumento capacità idraulica serbatoi	54.700.000,00 €	7,16 %
5.6	Sostituzione reti di distribuzione ammalorate	79.200.000,00 €	54,14 %
5.7	Estensione delle reti di distribuzione	32.000.000,00 €	11,54 %
5.8	Adeguamento tecnologico: telecontrollo in vasca, contatori di linea, etc.	7.400.000,00 €	4,17 %
5.9	Adeguamento o installazione impianti di potabilizzazione e disinfezione	2.500.000,00 €	7,51 %
5.10	Sistemazioni idrogeologiche per protezione opere acquedottistiche	2.400.000,00 €	0,00 %
5.11	Sostituzione fonti di approvvigionamento interessate da eventi ricorrenti di contaminazione	9.000.000,00 €	1,22 %
5.12	Estensione reti fognarie locali	6.900.000,00 €	49,88 %
5.13	Manutenzione straordinaria o sostituzione reti fognarie	54.300.000,00 €	11,40 %
5.14	Completamento reti collettamento intercomunali	34.000.000,00 €	0,00 %
5.15	Separazione reti fognatura bianca e nera	14.500.000,00 €	5,11 %
5.16	Adeguamento scaricatori di piena	1.300.000,00 €	0,00 %
5.17	Adeguamento o manutenzione straordinaria impianti di depurazione minori	7.600.000,00 €	2,14 %
5.18	Realizzazione impianti di depurazione e rete collettamento abitati minori	1.900.000,00 €	0,00 %
5.19	Realizzazione impianti di depurazione intercomunali	14.800.000,00 €	44,55 %
5.20	Revamping impianti di depurazione intercomunali	29.400.000,00 €	0,00 %
5.21	Informatizzazione reti e impianti acquedotto	700.000,00 €	1,74 %
5.22	Informatizzazione reti e impianti fognatura	500.000,00 €	0,00 %
5.23	Informatizzazione reti e impianti depurazione	200.000,00 €	0,00 %
5.24	Rinnovo gruppi di misura	12.000.000,00 €	0,00 %
TOTALE		444.900.000,00 €	

5. GESTIONI SALVAGUARDATE

Il Ministero della Transizione Ecologica, DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE con nota pervenuta in data 21 marzo 2022, prot. 1238 avente ad oggetto: "PNRR - RIFORMA 4.2 MISURE PER GARANTIRE LA PIENA CAPACITÀ GESTIONALE PER I SERVIZI IDRICI INTEGRATI - D.L. 6 NOVEMBRE 2021 N.152 LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021 N.233, ART. 22, COMMA 1-QUINQUIES.", ha chiesto agli enti di Governo d'Ambito di relazionare alla Direzione in merito all'attuazione di quanto stabilito dal nuovo comma 2ter, dell'articolo 147, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmettendo entro il:

- o 05 aprile p.v.: il dettaglio degli enti locali che hanno richiesto la verifica dei requisiti per l'ottenimento della salvaguardia ai sensi del D.lgs 152/2006, art.147 c.2bis, lett. b);
- o 15 luglio p.v.: il dettaglio delle istruttorie, e relativa documentazione, delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma che confluiscono nella gestione unica;
- o 15 ottobre p.v., il dettaglio delle istruttorie, e relativa documentazione, di tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-bis dell'art.147, del dlgs 152/06 e affidate al gestore unico.

Come noto, con l'art. 22, comma 1-quinquies del d.l. n. 152/21, è stato introdotto nell'art. 147 del d.lgs. n.152/06 una nuova disposizione (**nuovo comma 2-ter**) volta a disciplinare le gestioni del servizio idrico in forma autonoma.

- La nuova disposizione prevede che entro il 1° luglio 2022¹ le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale non si è ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti di salvaguardia di cui alla lettera b) del comma 2-bis dell'art. 147 del Codice dell'ambiente, confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente; inoltre entro il 30 settembre 2022² l'ente di governo provvede all'affidamento al gestore unico di tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis.
- La disciplina contenuta nell'art. 147 delinea, da un lato, il principio dell'unicità della gestione (comma 2), sancendo la regola generale della gestione unica d'ambito; tuttavia, rispetto al principio di unicità gestionale, introduce una deroga (comma 2-bis), ossia fa salve le fattispecie di cui alle lettere a) e b), consentendo ad alcune gestioni autonome di essere escluse dalla gestione unica d'ambito.
- Sotto il profilo dell'ambito oggettivo di applicazione del comma 2-bis, alcune caratteristiche peculiari degli enti o delle risorse idriche consentono di poter applicare la deroga prevista dal comma 2-bis, anche secondo le indicazioni fornite da varie Note rese del Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (oggi della Transizione Ecologica) (cfr. prot. n. 0007069 del 18 aprile 2016, prot. n. 12427 del 1° luglio 2016, prot. n. 35478 del 18 maggio 2020, prot. 55828 del 17 luglio 2020, prot. n. 74091 del 23 settembre 2020).
- In particolare rispetto al principio di unicità della gestione, la seconda parte del medesimo comma 2-bis "fa salve" però le fattispecie di cui alle lettere a) e b), le quali rappresentano pertanto una deroga alla regola della gestione unica di ambito (si aggiunga, da affidare); si tratta cioè di fattispecie che l'Ente di governo dell'ambito (EGA) è chiamato a "salvaguardare", nel senso di escluderle dalla gestione unica di ambito.

Con nota prot. 0001496 del 05/04/2022 questo EGA ha trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica, DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE una prima relazione e annessa tabella che illustrava la situazione delle gestioni del servizio idrico in Valle d'Aosta (ambito unico) oggetto del primo monitoraggio avviato dall'EGA e la specificità della situazione regionale dotata di un proprio quadro normativo.

Con successiva nota prot. 3050, del 10 agosto 2022 l'EGA trasmetteva al Ministero la deliberazione dell'Assemblea del 9 agosto 2022: "DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA RICORRENZA DEI REQUISITI DI SALVAGUARDIA DI CUI ALLA LETTERA B) DEL COMMA 2-BIS DELL'ART.147, DEL CODICE DELL'AMBIENTE.", decidendo di:

- di far propria l'istruttoria e relativa documentazione, delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma che dovrebbero confluire nella gestione unica, predisposta dagli uffici dell'EGA ai sensi dell'art. 147, del D.lgs.152/2006;
- di dichiarare salvaguardate le gestioni in essere in forma autonoma assicurate dai 74 Comuni valdostani in forma di gestione diretta o in forma associata tramite le Unités, limitatamente al periodo necessario alla costituzione del gestore unico ed alla attuazione di quanto stabilito nel Piano d'ambito - MODELLO ORGANIZZATIVO - RELAZIONE TECNICA.

¹ Con nota prot. 2492 del 30/06/2022 l'EGA informava il Ministero che l'analisi era in corso e che sarebbe stata trasmessa non appena terminata, come poi fatto con nota prot. 3050, del 10 agosto 2022.

² La società Services des eaux valdôtaines (SEV) s.r.l. è stata costituita con atto notarile l'8 agosto 2022, la Convenzione per la regolazione dei rapporti tra E.G.A. Valle d'Aosta e gestore del Servizio Idrico Integrato è stata approvata con Deliberazione dell'assemblea dell'EGA n. 22, del 25/10/2022).

D'altra parte, la ratio su cui si fonda la deroga al principio dell'unicità gestionale prevista dall'art. 147, co. 2bis, lett b) risponde ad un criterio di virtuosità, in quanto i Comuni possono gestire autonomamente il SII se il competente Ente di governo d'ambito accerti, contestualmente, le tre condizioni: l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; le sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico e purché vi sia comunque a monte il presupposto di una gestione autonoma esistente legittima.

A tal proposito si osservi che, secondo quanto espressamente puntualizzato nel parere reso dal Ministero dell'ambiente, la gestione autonoma può essere giustificata soltanto dall'impossibilità per il gestore unico di operare in maniera più virtuosa rispetto al singolo Comune.

Applicando le suesposte coordinate normative ed interpretative all'attività ricognitiva che l'Ente di Governo (BIM) ha posto in essere, avendo acquisto ex lege tale qualifica solo a far tempo dall'inizio del 2022, è stato necessario che l'EGA acquisisse da ciascun Comune le informazioni richieste dall'art.147 così da poter compiere tempestivamente l'adempimento richiesto dal comma 2-ter dell'art.147, ossia esprimersi entro il 1° luglio 2022 sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia.

1.5. Iter per la dichiarazione di salvaguardia

Con nota prot. 2250 del 14/06/2022 questo EGA ha provveduto segnalare ai Comuni l'avvio della istruttoria per la valutazione della sussistenza delle caratteristiche previste ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma esistenti.

L'EGA ha poi messo a disposizione di ogni Comune una cartografia, elaborata dall'ufficio cartografico regionale a partire dal sistema delle conoscenze territoriali (SCT), contenente la localizzazione delle sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In data 22 giugno 2022 è stata convocata una videoconferenza con tutti gli enti per illustrare i contenuti e le finalità del procedimento.

Alla luce delle difficoltà evidenziate nella compilazione dei questionari in data 4 luglio 2022 è stata organizzata una seconda videoconferenza.

L'EGA ha poi pubblicato nell'area riservata a disposizione dei Comuni i primi esiti dell'istruttoria evidenziando le criticità presenti nei dati forniti.


A seguito di questa pubblicazione alcuni Comuni hanno provveduto a rettificare e correggere le informazioni.

L'indagine ha evidenziato una situazione molto frammentata ed alcuni dati sono stati forniti in modo non omogeneo, pertanto nella analisi si è deciso di scartare il dato anomalo rispetto a quelli generalmente forniti correttamente, imputando il dato anomalo ad errata compilazione del compilatore.

Questa situazione è legata alle piccolissime dimensioni di molti enti locali (**44 su 74 sono sotto i mille abitanti**) ed alle ridotte dimensioni delle piante organiche del personale dipendente, elemento che ha portato la Regione dapprima a prevedere una gestione per sotto-ambiti ed infine a stabilire una gestione unica per tutto l'ATO (74 comuni) con la legge regionale 7/2022.

Comuni tra 0 e 500 abitanti	35%
Comuni tra 500 e 1000 abitanti	24%
Comuni tra 1000 e 2000 abitanti	16%
Comuni tra 2000 abitanti e 3000	12%
Comuni tra 3000 abitanti e 4000	5%
Comuni tra 4000 abitanti e 5000	5%
Comuni oltre 5000 abitanti	1%

classi	n. comuni
Comuni tra 0 e 500 abitanti	26
Comuni tra 500 e 1000 abitanti	18
Comuni tra 1000 e 2000 abitanti	12
Comuni tra 2000 abitanti e 3000	9
Comuni tra 3000 abitanti e 4000	4
Comuni tra 4000 abitanti e 5000	4
Comuni oltre 5000 abitanti	1
tot Comuni	74



1.5.1. Conclusione dell'iter

In conclusione l'istruttoria per verifica la ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia riporta:

- la situazione legislativa della Regione ha comportato che i Comuni abbiano assicurato la gestione del servizio idrico, anche in forma associata tramite le autorità di subATO, in forma diretta, fatto che ha escluso l'affidamento della gestione ad un gestore unico;
- tale situazione non ha quindi comportato di conseguenza la richiesta di salvaguardia delle gestioni in essere ritenute conformi alle norme vigenti;
- con legge regionale 7/2022 la Regione ha deciso di sopprimere le autorità di subATO ed individuare un unico ente di governo d'ambito (EGA) il quale è tenuto all'affidamento del servizio ad un gestore unico;
- l'EGA ha quindi provveduto a redigere il Piano d'ambito approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'EGA in data 28 giugno 2022;
- a seguito della approvazione del Piano d'ambito l'Assemblea dei Sindaci dell'EGA ha deliberato quale forma di gestione del servizio il modello di *società in house* (delib. 7 del 26/07/2022);
- il Piano d'ambito prevede una strutturazione in progress del gestore, a tal fine l'EGA ha provveduto ad avviare l'istruttoria per verificare i requisiti di salvaguardia delle gestioni in essere a fronte di quanto previsto all'art. 147, comma 2-ter, Dlgs 152/2006;
- alla luce della situazione emergente dall'istruttoria appare che:
 - sono **44 su 74** i Comuni montani con **popolazione inferiore a 1.000 abitanti** che pertanto rientrano nella fattispecie della deroga alla gestione unica prevista all'art. 147 dlgs 152/2006;
 - la verifica del requisito dell'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate evidenzia che nella Regione, per caratteristiche geomorfologiche, tutti i Comuni sono serviti da fonti che si collocano in ambiti ricadenti in parchi naturali aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- o in merito all'utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico complessivamente i Comuni dimostrano un buon livello dei servizi, tuttavia la carenza evidenziata nella conoscenza delle reti da parti di alcuni enti, la frammentazione da una parte e l'interconnessione di reti dall'altra, hanno indotto la Regione a stabilire il passaggio ad una gestione unica.

Concludendo, alla luce di quanto espresso nella prima relazione (Prot 0001496 del 05/04/2022) ed in questa istruttoria, si ritiene che non vi siano casi di gestioni che debbano essere valutate negativamente nel loro complesso e che le gestioni in essere possano effettivamente essere dichiarate salvaguardate ma solo limitatamente al periodo necessario alla costituzione del gestore unico ed alla attuazione di quanto stabilito nel Piano d'ambito - MODELLO ORGANIZZATIVO - RELAZIONE TECNICA.

Si ritiene che tra i criteri descritti nel Piano d'ambito per il subentro del gestore unico possa essere preso in conto anche il risultato dalla presente istruttoria al fine di determinare le gestioni più *deboli* che opportunamente dovrebbero confluire prioritariamente nella gestione unica al fine di assicurare un riequilibrio delle carenze tecniche evidenziate.

6. POSSIBILI RICADUTE DERIVANTI DALLA MODIFICA ALL'ARTICOLO 147 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.

1.6. PROPOSTA DI LEGGE n. 1056

1.6.1. Quadro giuridico

Il settore del servizio idrico integrato, comprensivo degli aspetti relativi alla tariffa, deve essere ascritto alla potestà legislativa primaria della Regione, a fianco della quale sussiste, in ragione del principio del parallelismo, una analoga competenza amministrativa. La richiamata potestà legislativa è subordinata al vincolo delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi generali dell'ordinamento. Tali vincoli, per giurisprudenza costante, non possono trovare corpo in atti sub-legislativi, di talché non è possibile ritenere che le delibere dell'Autorità di regolazione siano in grado di vincolare la Regione nell'esercizio di tale competenza.

D'altra parte, si deve ritenere che la Regione, con la propria legislazione, abbia volontariamente vincolato la propria attività amministrativa susseguente – sia della Giunta, che dell'EGA – concernente la determinazione della tariffa a vincoli più stringenti di quelli desumibili dalle norme statali di grande riforma economico-sociale e, in particolare, a quelli consistenti nel rispetto delle “direttrici” del metodo tariffario statale e del “sistema regolatorio” di ARERA.

Le disposizioni della **Legge regionale 30 maggio 2022, n. 7**³, hanno peraltro escluso una gestione diretta da parte dei Comuni nella Regione autonoma Valle d'Aosta per la ragioni illustrate nei paragrafi precedenti:

- o art. 1: individuare l'ATO e l'ente di governo dell'ambito (EGA), **garantendo il principio di unicità** della gestione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto

³ “Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35”

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


- o art. 6: La gestione del servizio idrico integrato è svolta secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, **nel rispetto del principio di unicità della gestione nell'ATO**, nonché degli altri principi di cui all'articolo 147 del d.lgs. 152/2006. A tal fine, l'EGA individua, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), un gestore unico, che gestisce il servizio idrico integrato sull'intero territorio ricadente nell'ATO.

1.6.2. Esame della **PROPOSTA DI LEGGE**

Riteniamo lodevole lo spirito del legislatore che intenderebbe valorizzare le piccole Comunità locali e consentire loro una gestione diretta del servizio idrico, infatti la normativa regionale valdostana previgente all'attuale quadro legislativo aveva posto questo principio al centro dell'azione normativa prevedendo la presenza di 7 sub-ATO.

Come detto la realtà valdostana rappresenta un esempio di piccole comunità le quali tuttavia sono oggi investite da un'onda amministrativa-burocratica dalla quale non riescono ad emergere.

classi	n. comuni
Comuni tra 0 e 500 abitanti	26
Comuni tra 500 e 1000 abitanti	18
Comuni tra 1000 e 2000 abitanti	12
Comuni tra 2000 abitanti e 3000	9
Comuni tra 3000 abitanti e 4000	4
Comuni tra 4000 abitanti e 5000	4
Comuni oltre 5000 abitanti	1
tot Comuni	74



La riduzione delle risorse finanziarie ed i vincoli alla spesa hanno ridotto la capacità operativa della struttura tecnica ed amministrativa di questi enti sia in termini numerici che di professionalità, non potendo disporre di personale dedicato al singolo ambito normativo (appalti, urbanistica, servizi ambientali e sociali, trasparenza, anticorruzione ecc.). Anche in questi diversi ambiti normativi ci sono tentativi di semplificazione ma con scarsi risultati a nostro avviso, tanto che il personale pubblico sta abbandonando il posto fisso per orientarsi verso il privato dove le responsabilità contabili e penali sono percepite come la sola conseguenza di una azione dolosa mentre nella pubblica amministrazione ormai l'errore viene spesso visto come colpa o dolo del dipendente pur a fronte di una continua modificazione normativa che nessuno è più in grado di seguire (si prenda ad esempio la figura del RUP per gli appalti).

Questa è una delle ragioni che spiega insieme alla distanza fisica dei piccoli centri dal capoluogo e alla conseguente necessità di mobilità, la difficoltà che hanno oggi i piccoli Comuni montani della nostra Regione a reperire personale nonostante il loro Piano dei fabbisogni ne contempli l'assunzione.


Peraltro la stessa proposta legislativa in oggetto evidentemente riconosce questa debolezza laddove prevede che alcune attività siano comunque svolte dall'EGA:

- o "L'ente di governo dell'ambito **affianca** i comuni nel percorso di progressivo conseguimento dei requisiti di qualità tecnica, fornendo l'attività di supporto eventualmente necessaria."
- o "L'ente di governo dell'ambito territorialmente competente **assicura** che anche le gestioni autonome siano ammesse a beneficiare delle risorse nazionali ed europee volte al miglioramento della qualità del

servizio, anche al fine di assistere tali gestioni nel progressivo conseguimento dei prerequisiti di qualità tecnica di cui al numero 3) della lettera b) del citato comma 2-bis e comunque per il costante miglioramento della qualità del servizio.”

Nelle interlocuzioni con altri enti a livello statale come EGATO Valle d’Aosta avevamo percepito che le gestioni in economia rappresentassero ormai (tolte le province autonome di Trento e Bolzano) una minoranza alla quale è stato chiesto di fare un passaggio verso la gestione *industriale*. Per cui siamo alquanto sorpresi di questa iniziativa che rimette in discussione (perché la possibilità della gestione autonoma risveglierà inevitabilmente sensibilità diverse) il complesso percorso politico amministrativo ormai avviato.

FIGURA 8-8 | COMUNI PER TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE E REGIONE [ANNO 2018; COMPOSIZIONE PERCENTUALE]



Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile

Peraltro rileviamo che gli EGA, da quanto apprendiamo nei confronti con ANEA e la stessa ARERA, sono in difficoltà già a gestire situazioni di servizi omogenei all’interno del proprio ATO, nonché di far fronte, insieme al gestore, agli standard di qualità tecnica e contrattuale proposti da ARERA e che se ne auspica un potenziamento in termini di personale (ad esempio di fronte alla implementazione del nuovo indicatore di qualità tecnica M0). La stessa dimensione provinciale/regionale è messa in discussione per quanto riguarda una gestione efficiente ed economica.

Questa capacità ed efficacia nella gestione del servizio idrico è peraltro al centro delle valutazioni e dei requisiti per l’accesso ai finanziamenti statali ed europei, per cui pare veramente complesso che una gestione locale sia poi in grado di accedere a tali risorse in un procedimento comparativo che predilige peraltro pochi ma importanti interventi in termini di indicatori tecnici ed economici.

Nel percorso valdostano hanno pesato in modo preponderante anche altri principi e condizioni esterne che ormai fanno parte della attività di programmazione e di adattamento che gli attuali sistemi idrici devono affrontare tra cui evidentemente, e non è solo un luogo comune, il cambiamento climatico.

Nell’anno 2022 anche la Regione Valle d’Aosta ha dovuto affrontare una grave crisi idrica che ha richiesto importanti investimenti e l’avvio di una politica territoriale in cui la risorsa idrica non può più essere gestita nell’ambito del territorio di un solo Comune ma deve essere oggetto di una pianificazione che assicuri l’approvvigionamento anche ai quei Comuni che hanno ridotte risorse a disposizione.

Tali scelte sono difficilmente operabili a livello locale nonostante la buona volontà di qualche amministratore. Gli investimenti per la interconnessione delle reti, l’utilizzo o la creazione degli invasi, il trattamento dei reflui in vista della prossima direttiva devono necessariamente essere affrontati a livello di ATO .

Allo stesso modo la digitalizzazione delle reti, l’inserimento dei contatori *smart-meetering*, la creazione di modelli *digital twin* per la gestione degli impianti, sono passi necessari che il singolo Comune difficilmente è in grado di realizzare.

Il principio di solidarietà favorisce, a nostro avviso, proprio i piccoli Comuni che non potrebbero far fronte agli investimenti garantendo il principio del *full recovery cost* e non avrebbero la possibilità di avvalersi di figure specialistiche per la gestione delle reti se non esternalizzando a loro volta questi servizi.

Poiché nella nostra Regione l'EGA ha già provveduto, come illustrato precedentemente, all'accertamento dell'esistenza dei requisiti si ritiene che non sia opportuno riaprire la tematica ma procedere sul percorso avviato sulla base delle scelte operate e motivate di una gestione unica per l'ambito territoriale valdostano.

1.1. PROPOSTA DI LEGGE n. 1133

Il DL 1133 nella sua premessa introduce una tematica molto rilevante per l'ATO Valle d'Aosta alla luce del quadro giuridico prima esposto, il DL recita come le gestioni autonome:

“Occorre tenere conto che i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti hanno trovato e trovano una serie di difficoltà nel mantenere la gestione autonoma del servizio idrico integrato per quanto riguarda la regolarizzazione della propria posizione nei confronti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), al fine di poter accedere e utilizzare l'applicativo Data Entry Idrico della CSEA attraverso il quale provvedere alle operazioni necessarie al versamento delle componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4, deliberate dall'ARERA.”

La Regione autonoma Valle d'Aosta in forza delle proprie prerogative statutarieⁱ ha infatti disciplinato le componenti UI con propria legge e provvedimenti attuativi. Tale disciplina prevede che i Comuni (gestioni autonome) versino la componente UI1 a CSEA mentre le altre componenti UI2,3,4 vengono versate all'EGA che costituisce i rispettivi fondi da destinare alle finalità di miglioramento dei servizi idrici e il bonus idrico.


Il portale di CSEA tuttavia non consente il caricamento della sola componenti UI1 e per questa ragione da oltre due anni i Comuni valdostani, nell'impossibilità di inserire sul portale i dati relativi alla componente UI1 ricevono diffide a provvedere da parte di CSEA al versamento delle componenti inclusi gli interessi di mora.

Questo EGA ha avviato alcune interlocuzione con CSEA ed ARERA al fine di risolvere la problematica mediante una modifica al portale, ma dopo alcune rassicurazioni ad oggi la situazione permane problematica.

La conformazione alla disciplina regolatoria di ARERA per piccole realtà comunali, come già evidenziato in precedenza, non è una operazioni che i piccoli Comuni saranno in grado di realizzare singolarmente per i limiti di personale, di risorse, e di professionalità esistenti ed è per questa ragione che la Regione autonoma Valle d'Aosta, anche auto vincolandosi rispetto alle proprie prerogative statutarie, ha comunque ritenuto di avviare un percorso di convergenza verso la regolazione tecnica e contrattuale proposta da ARERA, adottando un proprio schema di convergenza tariffaria che rispecchia le condizioni di partenza del nostro ambito.

L'estensione fino a 3000 abitanti della possibilità di gestione autonoma porterebbe, nella nostra Regione ben l'89% dei Comuni a poter scegliere questa gestione vanificando quanto faticosamente avviato negli ultimi due anni:

classi	n. comuni
Comuni tra 0 e 500 abitanti	26
Comuni tra 500 e 1000 abitanti	18
Comuni tra 1000 e 2000 abitanti	12
Comuni tra 2000 abitanti e 3000	9
Comuni tra 3000 abitanti e 4000	4
Comuni tra 4000 abitanti e 5000	4
Comuni oltre 5000 abitanti	1
tot Comuni	74



Tuttavia, come già evidenziato, l'attuale normativa regionale della lr 7/2022 (art. 1 e 6) non consentirebbe nella nostra realtà tale opzione avendo stabilito l'obbligo della gestione unica.

Nonostante questo si ritiene che una modifica normativa a livello nazionale potrebbe riaprire il dibattito vanificando le complesse attività di passaggio alla gestione unica avviata nell'ambito.

In conclusione si auspica che pur comprendendo le ragioni di molte proposte normative si tenga conto che le procedure che discendono dalla adozione di nuove norme comportano l'avvio di complessi processi politici, amministrativi, di riorganizzazione, che non possono essere rimessi in discussione nel breve e spesso nemmeno medio periodo generando confusione, spreco di risorse, incertezze e soprattutto sfiducia nelle istituzioni.

ⁱ La sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2015, in particolare, muove dall'attribuzione statutaria alla Regione della competenza legislativa primaria in materia di «*lavori pubblici di interesse regionale*» (art. 2, primo comma, lettera f), «*urbanistica*» (art. 2, primo comma, lettera g), «*acque minerali e termali*» (art. 2, primo comma, lettera i), «*acque pubbliche destinate ad irrigazione ed uso domestico*» (art. 2, primo comma, lettera m). A fianco di tali previsioni, la decisione citata considera, inoltre, la «*normativa di attuazione statutaria contenuta nel d.lgs. n. 89 del 1999*», in quanto dotata di «*un sicuro ruolo interpretativo e integrativo delle stesse espressioni statutarie*». Tale normativa di attuazione, in particolare, trasferisce «*al demanio della Regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili*», attribuendo inoltre alla Regione l'esercizio di «*tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio e in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento*» (art. 1, commi 1 e 2). La conclusione che il Giudice costituzionale trae dal sistema normativo appena richiamato è quella della sussistenza **di una competenza legislativa primaria della Regione in tema di servizio idrico integrato**.

Sulla base di tale assunto, la sentenza n. 142/2015 ha respinto le censure di legittimità costituzionale proposte nel ricorso presentato dal Governo avverso l'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2014, escludendo senz'altro che le previsioni ivi contenute violassero «*i limiti generali che lo stesso statuto speciale appone alle competenze regionali anche primarie (art. 2, comma 1), e in particolare il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, nel cui novero, secondo lo Stato, andrebbero ricondotte le disposizioni statali che riservano all'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico, non solo la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, ma anche la redazione del metodo tariffario*».

Sul tema è successivamente intervenuta la sentenza n. 187/2020. Con tale decisione il Giudice costituzionale ha respinto la maggior parte delle questioni di legittimità costituzionale proposte dal Governo nei confronti dell'art. 5 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2019, che sostituiva il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 27 del 1999, come derivante dalle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 5 del 2014, confermando gli approdi della precedente sentenza n. 142/2015 circa la sussistenza di una «*competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva [...] dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, che ne costituiscono il corrispettivo*» (par. 2.3.1 del Considerato in diritto).